



LEGA PRO

COMUNICATO N. 146/DIV – 15 APRILE 2025

146/567

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DELL'11, 12, 13 E 14 APRILE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate l'11, 12, 13 e 14 Aprile 2025

17^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALCIONE MILANO	FERALPISALO'	0-3
ARZIGNANO V.	CALDIERO TERME	2-1
LECCO	ALBINOLEFFE	2-1
LUMEZZANE	NOVARA	2-2
PERGOLETTESE	GIANA ERMINIO	0-1
PRO VERCELLI	PRO PATRIA	2-2
TRENTO	RENATE	0-0
TRIESTINA	PADOVA	0-1
UNION CLODIENSE	ATALANTA U23	1-3
VIRTUS VERONA	L.R. VICENZA	2-1

GIRONE B

ASCOLI	TORRES	1-2
CARPI	LEGNAGO SALUS	0-0
LUCCHESI	VIS PESARO	1-0
MILAN FUTURO	TERNANA	1-0
PERUGIA	SESTRI LEVANTE	2-2
PESCARA	GUBBIO	2-0
PIANESE	PINETO	4-0
RIMINI	CAMPOBASSO	1-1
SPAL	PONTEDERA	1-1
VIRTUS ENTELLA	AREZZO	2-1

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	BENEVENTO	2-4
AVELLINO	MONOPOLI	1-0
AZ PICERNO	LATINA	1-2
CAVESE	CATANIA	0-1
CROTONE	FOGGIA	3-2
GIUGLIANO	SORRENTO	5-0
POTENZA	CASERTANA	2-1
TRAPANI	TEAM ALTAMURA	2-0
RIPOSANO: ACR MESSINA E JUVENTUS NEXT GEN		

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 14 e 15 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



GARE DELL'11, 12, 13 E 14 APRILE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ARZIGNANO V., AUDACE CERIGNOLA, ASCOLI, AVELLINO, BENEVENTO, CARPI, CAVESE, CROTONE, LECCO, PADOVA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SPAL, TEAM ALTAMURA e TRIESTINA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

TRIESTINA

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 33° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte;

B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al termine della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte;

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, al 36° minuto del secondo tempo:

1. due bicchieri contenenti liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. quindici accendini, in direzione del portiere avversario, di cui cinque caduti all'interno del terreno di gioco e i rimanenti nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la pericolosità della condotta sub C) punto 2, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose in relazione alla condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.100,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, al 9° e al 12° minuto del primo tempo, quattro petardi di forte entità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 900,00

PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. all'inizio della gara, al 25° minuto del secondo tempo e al termine della gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. al 9° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità, nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

L.R. VICENZA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell'aver danneggiato una parte della panchina ospiti;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati posti nel Settore Tribuna A Ospiti e nel Settore Curva Ospiti.

Ritenuta la continuazione relativamente ai fatti sub B), misura della sanzione in cumulo materiale [Euro 500 per i fatti sub A) ed Euro 200 per i fatti sub B)] in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 600,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 58° minuto della gara, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità

pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 34° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CAVESE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 30° minuto del primo tempo, per circa quattro minuti due striscioni di circa 1 metro per 12 metri ciascuno, non autorizzati, contenenti una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

PERUGIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, al 1° minuto del primo tempo, per circa due minuti, uno striscione di circa 3 metri per 10 metri, non autorizzato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).

VIRTUS ENTELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'essere i suoi sostenitori entrati nel recinto di gioco per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **29 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

CACACE DAVIDE (SORRENTO)

per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, proferiva nei loro confronti una frase irrispettosa per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A

TUTTO IL 22 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PICCOLO ANTONIO (LATINA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, lanciava un secondo pallone in campo per impedire una rapida ripresa del gioco.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive e la riprovevolezza della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva ripetutamente dall'area tecnica e, entrato sul terreno di gioco, protestava nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CREMONESI MICHELE (PERGOLETTESE)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava reiteratamente e usciva ripetutamente dall'area tecnica per dissentire nei loro confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

TOCCI FABIO (TORRES)

per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, mentre festeggiava la vittoria, proferiva frasi irrispettose nei loro confronti così determinando la loro reazione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

**RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE
GALLO FABIO**

**(AUDACE CERIGNOLA)
(VIRTUS ENTELLA)**

AMMONIZIONE (II INFR)

LOPEZ GIOVANNI
LONGO EMILIO
TESSER ATTILIO

(ALBINOLEFFE)
(CROTONE)
(TRIESTINA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PIOVAN STEFANO (LEGNAGO SALUS)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto entrava sul terreno di gioco e protestava nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LAKTI ERALD (ARZIGNANO V.)

per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una pedata allo stomaco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto posto in essere e la perpetrazione della condotta a gioco fermo e, dall'altra, la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

GUADAGNI GIUSEPPE (SORRENTO)

per avere, al 1° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, lo colpiva con un pugno all'addome.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e la perpetrazione della condotta con il pallone lontano e, dall'altra, la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MERELLI DAVIDE (AZ PICERNO)

per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

MASELLI SERGIO

(AZ PICERNO)
146/572

QUAINI ALESSANDRO

(CATANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

INVERNIZZI ANDREA

(ALCIONE MILANO)

CAPOMAGGIO GALO

(AUDACE CERIGNOLA)

SIMONETTI PIER LUIGI

(BENEVENTO)

TASONE SIMONE

(FOGGIA)

NJAMBE MOUSSADJA

(GIUGLIANO)

QUIRINI ETTORE

(MILAN FUTURO)

BLONDETT EDOARDO

(SORRENTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BORGHINI DIEGO

(ALBINOLEFFE)

BONAITI STEFANO

(ALCIONE MILANO)

LUNGHİ ALBERTO

(ARZIGNANO V.)

BANDO AUGUSTO

(ASCOLI)

FILICIOTTO ALBERTO

(CALDIERO TERME)

SALL ABDOULAYE

(CARPI)

ALBORGHETTI MATTIA

(GIANA ERMINIO)

FERRI LUCA

(GIANA ERMINIO)

TIRELLI MATTIA

(GIANA ERMINIO)

FERRARI FRANCO

(L.R. VICENZA)

BERMAN TAMIR

(LATINA)

CRECCO LUCA

(LATINA)

GUCHER ROBERT

(LUCCHESI)

MAGNI VITTORIO

(MILAN FUTURO)

MICELI MIRKO

(MONOPOLI)

ARINI MARIANO

(PERGOLETTESE)

SALA MATTIA

(PONTEDERA)

VITALI PABLO

(PONTEDERA)

CAROSSO ALESSANDRO

(PRO VERCELLI)

FURNO CRISTIANO

(SESTRI LEVANTE)

ARENA MATTEO

(SPAL)

RAO EMANUELE

(SPAL)

VIOLA ANTONINO

(TEAM ALTAMURA)

DIKITE ADAMA

(TORRES)

MAFFEI MATTIA

(TRENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

SILVESTRI LUIGI

(TRAPANI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BOFFELLI ANDREA

(ARZIGNANO V.)

FRISENNA GIULIO

(CATANIA)

NOVELLA MATTIA

(POTENZA)

PITOU JONATHAN HUGO

(PRO PATRIA)

DAMETTO PAOLO
DI PAOLA MANUEL

(TORRES)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRAZIANI VITTORIO
MANCONI JACOPO
CARRARO MARCO
RIZZO NICHOLAS
PISANO EROS
DI MUNNO ALESSANDRO
BORTOLUSSI MATTIA
PINO EMILIANO
SCALA SALVATORE PIO
PERALTA DIEGO
FIORDILINO ANTONIOLUCA
TAVERNARO FEDERICO

(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(L.R. VICENZA)
(LUCCHESI)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PRO VERCELLI)
(SORRENTO)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XV INFR)

VASSALLO FRANCESCO

(RENATE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

CARPANI GIANLUCA
OYEWALE SULAIMAN
PETERMANN DAVIDE
ROLANDO EUGIO MATTIA
SALVI MATTEO

(ASCOLI)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(TEAM ALTAMURA)
(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

VITALE GAETANO
SILVA PERTINHES JONATHAN
DE FRANCESCO ALBERTO
LAMBRUGHİ ALESSANDRO
GIUNTI GIOVANNI
SCHIRONE LUCA
SOMMA MARCO
CAPUANO MARCO

(CAVESE)
(CROTONE)
(FERALPISALO')
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(TERNANA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CIAPPELLANO DANIELE
CAPELLINI RICCARDO
PREZIOSO MARIO FRANCESCO
GERBI ERIK
LIBERA HERGHELIU DENIS
ANDREA
CELEGHIN ENRICO
MALOTTI MANUELE
PROIETTO FRANCESCO

(ALCIONE MILANO)
(BENEVENTO)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(FERALPISALO')
(GIUGLIANO)
(LUMEZZANE)
(PIANESE)

CAVALLI TOMMASO
RIVIERA CORRADO
VALENTINI NAHUEL
GUIEBRE ABDOUL RAZAK
AUCELLI CHRISTIAN
OLIVIERI MARCO
FABBRO MICHAEL

(PRO PATRIA)
(RENATE)
(SESTRI LEVANTE)
(TORRES)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BARONI RICCARDO
VIVIANI MATTIA
HEINZ JONAS
VIGLIOTTI GIANLUCA
PROIETTI MATTIA
STRAMACCIONI DIEGO
LEVERBE MAXIME JEAN R
GALLI GIORGIO
PACE FEDERICO
DELLI CARRI FILIPPO
SQUIZZATO NICCOLO
ERCOLANI LUCA
BERETTA GIACOMO
CICERELLI EMANUELE PIO
VALLOCCHIA ANDREA
MARCONI IVAN
PARODI LUCA
CONTINI GIANLUCA

(ALBINOLEFFE)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(LUCCHESI)
(MONOPOLI)
(PADOVA)
(PESCARA)
(PIANESE)
(PRO PATRIA)
(TERNANA)
(TERNANA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAPELLO ALESSANDRO
CARIOLATO FABIO
BALDASSIN LUCA
BERNASCONI LORENZO
ROMANO RAFFAELE
IANNARILLI ANTONY
RUSSO RAFFAELE
VOLPICELLI EMILIO
EGHAREVBA DESTINY EFOSA
CITARELLA FRANCESCO
GROPPELLI FILIPPO
GIUDICI LUCA
ZACCHI GIOELE
NOCE MARIO
SPALLUTO SAMUELE
MALASPINA MATTIA
RIGGIO CRISTIAN
LEPRI TOMAS
UBALDI LEONARDO
PIU ALESSANDRO
NANNI NICOLA

(AREZZO)
(ARZIGNANO V.)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(AZ PICERNO)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(CROTONE)
(FERALPISALO')
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(MILAN FUTURO)
(POTENZA)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(TORRES)

RADA ARMAND
CASTELLI DAVIDE

(TRENTO)
(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PAPINI FEDERICO
NUNZIANTE ALESSANDRO
CAPASSO CIRO
CHIRICO' COSIMO
SACCANI MATTEO
ZUPPEL DIEGO
DELL'ORCO CRISTIAN
NOBILE TOMMASO EMMANUE
STRIZZOLO LUCA

(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(LATINA)
(LATINA)
(PERUGIA)
(RENATE)
(TRIESTINA)

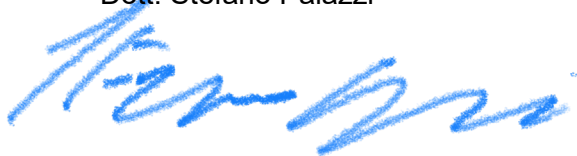
AMMONIZIONE (I INFR)

POUNGA DIGNE KAEAS
SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL
CALVANO SIMONE
FORTIN MATTIA
KRAGL OLIVER
PORTANOVA DENIS

(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(MONOPOLI)
(PADOVA)
(TRAPANI)
(VIRTUS ENTELLA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 15 Aprile 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani